



A tutti gli Uffici
del **Comune di Lumezzane**

e p.c.

Ai Direttori
delle Aziende Speciali **Albatros A.S.D.** e **A.F. don A. Tedoldi**

Al Presidente di **Lumetec Spa**

Il Segretario
Generale

Prot. 44064/I/01/01
Mis.Obb. n. 1-2014
2014/MCG/ns
Lumezzane, 23 dicembre 2014

**Oggetto: MISURE DI ATTUAZIONE DEL PTPC. RICHIAMO AL CODICE DI
COMPORAMENTO. MISURE OBBLIGATORIE - N. 1/2014**

Nell'ambito delle misure per dare attuazione al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) si segnala il disposto dell'art. 2 del Codice di Comportamento adottato da questo Comune con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 14 gennaio 2014, riportato in calce e pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, all'indirizzo:

<http://documenti.comune.lumezzane.bs.it/portal/pls/portal/docs/1/137806310.PDF>

In forza della predetta disposizione le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici si estendono anche a collaboratori e consulenti dell'Ente nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. E' pertanto necessario integrare i capitolati di appalti o i disciplinari di incarico con la espressa previsione di tale estensione e conseguente clausola di risoluzione in caso di inosservanza delle norme del codice di comportamento.

La norma da inserire è la seguente:

"L'appaltatore/il professionista dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente, che viene consegnato in copia (oppure viene esplicitato il percorso sopra riportato per raggiungere il documento sul sito istituzionale), e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine"

Si raccomanda pertanto a tutti i dipendenti che ordinano servizi, lavori o forniture o che conferiscono incarichi, la puntuale osservanza di tale prescrizione.

Cordiali saluti



Il Segretario Generale - Resp. Anticorruzione
Maria Concetta Giardina

Codice di Comportamento del Comune di Lumezzane
Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente codice si applica ai dipendenti del Comune di Lumezzane sia a tempo indeterminato che determinato, anche in posizione di diretta collaborazione con gli organi politici. Si applica altresì al personale in comando ed al personale delle aziende speciali "Albatros" e "Tedoldi" e della società controllata "Lumetec".

Il Segretario
Generale

2. il Comune di Lumezzane estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposita disposizione o clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, del seguente contenuto :

"L'appaltatore/ il professionista dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente, che viene consegnato in copia, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine."

CITTÀ DI LUMEZZANE